

Plenaria**55ª Seduta**

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 12,40.

**AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96
DELLA COSTITUZIONE**

(Doc. IV-bis, n. 1) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Altero Matteoli, nella sua qualità di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio pro tempore delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore, nonché dei signori Piergiorgio Baita, Nicolò Buson, Erasmo Cinque, William Ambrogio Colombelli e Giovanni Mazzacurati

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 22 ottobre e proseguito nelle sedute del 12 novembre e del 3 dicembre 2014.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), intervenendo in discussione generale, fa presente che nel caso di specie l'autorità giudiziaria ha commesso una serie di violazioni di disposizioni costituzionali, sia con riguardo alle intercettazioni illegittimamente effettuate e sia relativamente all'ingiustificato ritardo con il quale sono stati trasmessi gli atti al tribunale dei ministri. Da tali violazioni emerge la configurabilità di un vero e proprio *fumus persecutionis*.

Secondo la prospettazione dell'accusa il senatore Matteoli aveva stipulato degli atti di transazione tra lo Stato e un'impresa responsabile dell'inquinamento a Porto Marghera, attribuendo poi i relativi finanziamenti al Consorzio Venezia Nuova, in relazione alla bonifica dei siti industriali siti di tale area territoriale.

Rispetto a tali scelte, tuttavia, il senatore Matteoli non aveva altre opzioni se non quella di dare attuazione alle decisioni della Presidenza del Consiglio precedentemente in carica, con conseguente configurabilità della causa di giustificazione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, con particolare riferimento al perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo.

Il senatore Caliendo si sofferma poi sull'interrogatorio di Mazzacurati, sottolineando le rilevanti incongruenze e contraddittorietà delle ricostruzioni prospettate dall'interrogato.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*), dopo aver richiamato una propria personale esperienza relativamente a un procedimento per reato ministeriale, rileva che, nel caso di specie, non è configurabile alcuna ipotesi criminosa riconducibile all'articolo 96 della Costituzione. Precisa infatti l'oratore che nella situazione *de qua* il procedimento può essere continuato solo nelle forme ordinarie, atteso che la fattispecie in questione non può essere ricondotta in nessun modo a quella di reato ministeriale.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) stigmatizza le rilevanti violazioni di regole procedurali e costituzionali commesse nel caso di specie dalla competente procura, evidenziando che in uno Stato di diritto il mancato rispetto delle leggi non può essere giustificato in nessun caso, nemmeno quindi per il perseguimento di un determinato fine.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) dichiara di condividere pienamente le considerazioni espresse dal Presidente relatore nell'ambito della proposta conclusiva illustrata il 3 dicembre scorso, sottolineando che la Giunta, nel caso *de quo*, deve limitarsi a verificare se sussistano o meno le cause di giustificazione contemplate all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, senza svolgere alcuna valutazione sulla fondatezza dell'accusa, valutazione demandata esclusivamente al tribunale competente.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*), nel condividere l'impostazione di fondo sottesa alla proposta conclusiva illustrata dal Presidente relatore, rileva tuttavia che, nel caso di specie, sono ravvisabili clamorose violazioni di norme procedurali, anche di matrice costituzionale.

Le intercettazioni effettuate non si configurano come occasionali anche se, su tale punto, è condivisibile l'argomentazione espressa dal Presidente relatore secondo la quale la Giunta può decidere esclusivamente sulle richieste di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni inviate dall'autorità giudiziaria e, nel caso *de quo*, nessuna richiesta è stata trasmessa al Senato.

Evidenzia poi che la Procura della Repubblica ha trasmesso con rilevante ritardo gli atti al tribunale dei ministri, lasciando emergere sotto tale profilo un *fumus persecutionis*.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) fa presente che l'ipotesi di corruzione oggetto dell'accusa non è riconducibile in alcun modo alla fattispecie dei cosiddetti reati ministeriali di cui all'articolo 96 della Costituzione. Alla luce di tale impostazione, prospetta la necessità che la Giunta dichiari la propria incompetenza e deliberi pertanto la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) rileva che la tesi prospettata dal senatore Ferrara rafforza le conclusioni espresse dal Presidente relatore,

ossia che rispetto ai fatti criminosi in questione non è configurabile nessuna delle due cause di giustificazione previste all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale e preannuncia che nella prossima seduta, dopo l'intervento di replica del relatore, si procederà alle dichiarazioni di voto e al voto finale in ordine al documento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.